



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 512 DEL 27 GIU 2019
COMPOSTO DA N. PAGINE

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Valtellina e Alto Lario

Al Direttore U.O.C. Legale Giuridico e Affari Generali

OGGETTO: Parere per approvazione convenzione per prestazioni di consulenza specialistica

In relazione alla stipula della convenzione con la società **Centro Medico S.r.l.** di Mirandola (MO) per prestazioni di consulenza specialistica, il sottoscritto Direttore di Dipartimento, sentito il Direttore *UOSD Dermatologia di Sondrio Dott. Pierpaolo Parravicini*,

DICHIARA

che la stipula della convenzione soddisfa i sotto indicati elementi:

- mantenimento del livello di competitività delle UU.OO.CC. coinvolte (l'ASST Valtellina e Alto Lario può infatti attivare convenzioni unicamente per prestazioni riferite a Dipartimenti che abbiano assicurato, per l'anno precedente, i volumi economici di attività previsti nel budget, fatta salva la possibilità di diversa valutazione adeguatamente motivata da parte della Direzione Sanitaria Aziendale);
- assenza di contrasto con le finalità, gli obiettivi e i volumi delle attività istituzionali dell'Azienda;
- che l'attività è effettuata al di fuori del normale orario di servizio; lo svolgimento dell'attività istituzionale avrà la priorità sull'attività in convenzione.

attesta che la sottoscrizione della convenzione:

- è compatibile con il rispetto della normativa contenuta nella L. 30 ottobre 2014, n. 161, in materia di riposi e di durata dell'orario di lavoro della Dirigenza Medica del SSN.
- non pregiudica e non interferisce con le attività istituzionali ed integrative poste in essere dall'Azienda, al fine di garantire l'accesso alle prestazioni ambulatoriali istituzionali entro i termini stabiliti sia dalla DGR 1775 del 24/05/2011 che dalle direttive aziendali;

Il Direttore *UOSD Dermatologia di Sondrio Dott. Pierpaolo Parravicini*, data la natura temporanea della collaborazione, che comunque non assume in alcun modo natura di prestazione prevalente in via continuativa da parte dei dirigenti medici, propone che l'attività convenzionale venga svolta alle condizioni pattuite.

A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario

Direttore
U.O.C. Medicina Generale
Dott. Pierpaolo PARRAVICINI
C.F.: PRF PRL 54MT5 L 829A

Il Direttore di Dipartimento

A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario
DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Giuseppina Ardemagni

Il Direttore ad interim

Direzione Medica di Presidio

A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario

U.O.C. Direzione Medica Presidi Ospedalieri

Direttore ad interim

Dott. GIORGIO VANDONI

Codice Fiscale: VND GRG 72M18 C933K

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario

Via Stelvio, 25 - 23100 Sondrio - Tel: 0342521111 - fax: 0342521024 - Cod. fisc. e P.IVA 00988090148

**CONVENZIONE
PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE**

(art. 15-quinquies D.Lgs 502/92 e s.m.i.)

Tra

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario (di seguito per brevità denominata Azienda), con sede in Sondrio, Via Stelvio n. 25, codice fiscale e partita IVA 00988090148, nella persona del legale rappresentante - Direttore Generale Dott. Tommaso Saporito

e

il **Centro Medico S.r.l.** (di seguito denominato Struttura Sanitaria), Partita IVA 03516530361, con sede in Mirandola (MO), Via Adelaide Bono n. 4, nella persona del legale rappresentante Sig. Luca Roncadi

premesse

- che la Struttura in parola ha richiesto la stipula di una apposita convenzione per l'erogazione di prestazioni di consulenza specialistica in Dermatologia da parte dei Dirigenti Medici di questa ASST;
- l'art. 15-quinquies del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., comma 2 punto c) che relativamente al rapporto di lavoro esclusivo prevede "...la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del S.S.N. o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture";
- L'art. 58 del CCNL 08\06\2000 area della Dirigenza medica e veterinaria e succ. modifiche o integrazioni, che rimanda ad apposito accordo, tra i soggetti istituzionali coinvolti, la disciplina dell'attività richiesta in convenzione prevedendone la durata, l'accesso ed i limiti orari, il compenso e la motivazione;

preso atto

del parere pervenuto dal Direttore UOSD, dal Direttore di Dipartimento e dal Direttore *ad interim* Direzione Medica di Presidio, prot. n. 17436 del 17/04/2019, circa l'approvazione della convenzione sopra individuata per prestazioni di consulenza specialistica;

si conviene e si stipula quanto segue:

art. 1

L'Azienda assicura alla Struttura Sanitaria, secondo le modalità indicate nei successivi articoli, le prestazioni specialistiche in Dermatologia per il tramite dei Dirigenti Medici in servizio presso l' Unità Operativa.

art. 2

L'attività di cui all'art. 1 verrà espletata, di norma, mediante accessi settimanali secondo le esigenze da concordarsi in funzione delle richieste della Struttura Sanitaria, compatibilmente con le esigenze di servizio, senza che sia ostacolata in alcun modo l'attività istituzionale svolta nella Unità Operativa di appartenenza.

art. 3

Per l'attività in argomento, che verrà assicurata al di fuori del normale orario di servizio, la Struttura Sanitaria corrisponderà all'Azienda i seguenti compensi:

- | | |
|---|-----------------|
| - Visita specialistica | € 90,00 |
| - Visita di controllo | € 67,00 |
| - Asportazione o demolizione locale di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo mediante crioterapia | € 90,00 |
| - Asportazione o demolizione locale di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo | € 168,00 |

art. 4

Le prestazioni specialistiche saranno fatturate mensilmente da parte dell'Azienda sulla base di specifico rendiconto da presentarsi da parte della Struttura Sanitaria, entro la metà del mese successivo. La Struttura Sanitaria si impegna al pagamento delle fatture entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario provvederà ad attribuire i predetti compensi al sanitario interessato, nella misura prevista dagli accordi aziendali in materia, entro il mese successivo all'introito.

art. 5

La presente convenzione ha validità **sino al 31 dicembre 2019**.

Si conviene di regolare a norma del presente accordo anche pregressi e reciproci rapporti eventualmente intercorsi a far data dal 01 aprile 2019.

Ciascuna delle parti potrà recedere in qualunque momento dalla convenzione con preavviso di trenta giorni notificato a mezzo raccomandata A/R o mezzo posta elettronica certificata.

Il presente accordo si intenderà comunque immediatamente ed automaticamente risolto qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o regionali con esso incompatibili. L'Azienda si riserva inoltre la revoca qualora l'imminente adeguamento alle recenti normative del vigente "*Regolamento per la disciplina dell'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria*" possa prevedere indicazioni specifiche per l'attività dei Dirigenti Medici in regime esclusivo con l'Azienda.

art. 6

L'Azienda garantisce idonea copertura assicurativa per la R.C. verso terzi derivante dall'attività di consulenza specialistica svolta dai propri dipendenti in regime di libera professione. Nessuna responsabilità sarà attribuita all'Azienda stessa o al medico per l'utilizzo di attrezzature e strumentazioni di proprietà della Struttura Sanitaria.

La Struttura Sanitaria inoltre garantisce l'applicazione di tutte le disposizioni in tema di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., fornirà informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i dipendenti dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario.

art. 7

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Resta inteso che i dati personali saranno trattati secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, con modalità manuali e/o automatizzate.

Ciascuna parte – per le finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della presente convenzione – tratterà i dati personali e particolari di cui l'altra parte è Titolare in qualità di Responsabile del trattamento ex art. 28 del GDPR e, comunque, in conformità alla normativa vigente.

Il Titolare del trattamento dovrà assicurare il rispetto della suindicata normativa e

l'adeguatezza delle misure adottate ai sensi dell'art. 24 e ss. del GDPR.

Per entrambe le parti troverà applicazione l'art. 82 del GDPR in tema di responsabilità.

art. 8

Con l'adozione del proprio Codice Comportamentale integrato con il Codice Etico riformulato la cui versione è disponibile e scaricabile dal sito aziendale www.asst-val.it, l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario si impegna ad operare in piena conformità ai principi in esso contenuti e a dotarsi degli strumenti opportuni affinché questo sia pienamente applicato da parte dei propri dipendenti.

art. 9

La presente convenzione:

- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, punto n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta ad imposta di bollo fin dall'origine, a carico del **Centro Medico S.r.l. di Mirandola (MO)**, ai sensi dell' art. 2, parte prima, allegato A, del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo che la presente convenzione venga perfezionata per corrispondenza ex art. 24, parte II del predetto decreto.

Le eventuali spese derivanti dalla registrazione della presente convenzione si convengono a carico della parte che vi avrà dato causa.

art.10

Le parti eleggono la competenza Giudiziaria esclusiva del Foro di Sondrio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sondrio,

**AZIENDA SOCIO SANITARIA
TERRITORIALE DELLA VALTELLINA
E DELL'ALTO LARIO**
Il Direttore Generale
(Dott. Tommaso Saporito)

CENTRO MEDICO SRL
Il Legale rappresentante
(Sig. Luca Roncadi)